



Decreto n° 0175 / Pres.

Trieste, 4 ottobre 2019

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER AGEVOLARE LACQUISIZIONE DI MACCHINARI TRAMITE OPERAZIONI BANCARIE E DI LEASING FINANZIARIO, IN ATTUAZIONE DELLARTICOLO 6, COMMA 49, DELLA LEGGE REGIONALE 23/2002 (SABATINI FRIULI VENEZIA GIULIA).

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 04/10/2019

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 02/10/2019

GIANFRANCO ROSSI

in data 03/10/2019

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Vista la legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili);

Visto l'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 (Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale), secondo il quale, tra l'altro, è istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione di contributi al pagamento degli interessi sui finanziamenti che istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso;

Visto l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1983, n. 696 (Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), secondo il quale istituti ed aziende di credito sono autorizzati ad erogare direttamente alle imprese acquirenti i contributi concessi dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) a valere sulle assegnazioni statali al fondo di cui all'articolo 3 della legge 295/1973, per la concessione di contributi agli interessi sulle operazioni di finanziamento relative agli acquisti di nuove macchine utensili o di produzione ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili);

Visto l'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59), secondo il quale, salvo quanto precisato dal medesimo decreto legislativo, sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative dello Stato concernenti la materia dell'industria, incluse quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese e in particolare per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;

Visto in particolare l'articolo 19, comma 5 del decreto legislativo 112/1998, secondo il quale, salvo quanto precisato dal medesimo decreto legislativo, i fondi che le leggi dello Stato destinano alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria sono erogati dalle regioni;

Visto l'articolo 15, comma 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), secondo il quale le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla legge 1329/1965 (di seguito 'legge Sabatini') possono essere concesse anche nella forma del contributo in conto capitale, con limiti e modalità stabiliti nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 112/1998;

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), secondo il quale sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte ancora spettante, tutte le funzioni in materia di incentivi alle imprese previste, tra gli altri, dall'articolo 19 del decreto legislativo 112/1998;

Vista la legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e

successive modifiche e integrazioni;

Visto il comma 48 del citato articolo 6 della legge regionale 23/2002, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere, con quote delle risorse assegnate al fondo per gli incentivi alle imprese previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 110/2002, i contributi sulle operazioni di cui alla legge Sabatini;

Visto il proprio decreto 23 giugno 2004, n. 0205/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Legge regionale 23/2002, articolo 6, comma 49)", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo del "Regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002 (Sabatini Friuli Venezia Giulia)" e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1491;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002 (Sabatini Friuli Venezia Giulia)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -